



Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19

(Ordinanza COVID-19 sui casi di rigore)

del xxxxx

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9 lettera c e 12 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020¹,

ordina:

Sezione 1: Principio

Art. 1

¹ Nei limiti dei contributi massimi secondo l'articolo 15, la Confederazione finanzia per metà i costi o le perdite che un Cantone subisce a causa dei provvedimenti adottati per i casi di rigore concernenti le imprese se:

- a. le imprese sostenute dai Cantoni soddisfano i requisiti di cui alla sezione 2;
- b. l'impostazione di questi provvedimenti soddisfa i requisiti di cui alla sezione 3;
- c. il Cantone soddisfa i requisiti di cui alla sezione 4 e agli articoli 16–18.

² Essa non partecipa ai costi o alle perdite che un Cantone subisce a causa dei provvedimenti adottati per i casi di rigore concernenti le imprese se:

- a. il capitale di queste imprese è detenuto nella misura di oltre il 10 per cento dalla Confederazione, dai Cantoni o dai Comuni;
- b. queste imprese non esercitano un'attività commerciale, non impiegano personale proprio né dispongono di propri uffici nel relativo Cantone.

Sezione 2: Requisiti delle imprese

Art. 2 Forma giuridica

Le imprese hanno la forma giuridica di un'impresa individuale, una società di persone o una persona giuridica con sede in Svizzera.

Art. 3 Data della costituzione e cifra d'affari

¹ Le imprese hanno provato al Cantone di:

- a. essersi iscritte nel registro di commercio prima del 1° marzo 2020 o, in caso di mancata iscrizione, essere state costituite prima del 1° marzo 2020;
- b. aver conseguito nel 2019 una cifra d'affari di almeno 50 000 franchi; e
- c. aver creato il loro valore aggiunto prevalentemente in Svizzera.

² Le imprese dispongono di un numero d'identificazione delle imprese (IDI).

³ Se l'impresa ha avviato la propria attività il 1° gennaio 2020 o dopo tale data, oppure se è stata costituita nel 2019 (esercizio più lungo), si considera come cifra d'affari ai sensi del capoverso 1 lettera b quella conseguita tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020, calcolata su 12 mesi.

Art. 4 Situazione patrimoniale e dotazione di capitale

¹ L'impresa ha provato al Cantone di:

- a. essere redditizia o economicamente solida;
- b. aver adottato le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili;
- c. non aver ottenuto aiuti finanziari settoriali COVID-19 della Confederazione nell'ambito della cultura, dello sport, dei trasporti pubblici o dei media.

² Sono considerate redditizie o economicamente solide le imprese che:

- a. al momento dell'inoltro della richiesta non sono eccessivamente indebitate né lo erano tra il 1° gennaio 2019 e il momento dell'inoltro della richiesta;
- b. al momento dell'inoltro della richiesta non sono oggetto di una procedura di fallimento o concordataria né di una procedura di liquidazione;
- c. il 15 marzo 2020 non avevano accumulato ritardi nel pagamento di debiti fiscali nei confronti della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni né nel pagamento dei contributi sociali;
- d. dispongono di una pianificazione finanziaria a medio termine in grado di dimostrare in modo credibile che il finanziamento dell'impresa può essere garantito per la durata della pianificazione finanziaria.

³ Sono considerate misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili:

- a. i provvedimenti necessari alla preservazione della liquidità e dei fondi propri dell'impresa;
- b. se l'impresa dispone di un credito COVID-19 sotto forma di limite sul conto corrente: l'impiego integrale di tale credito.

Art. 5 Calo della cifra d'affari

¹ Le imprese hanno provato al Cantone che, in seguito alle misure ordinate dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19, la loro cifra d'affari 2020 è di oltre il 40 per cento inferiore alla cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019.

² La cifra d'affari 2020 è calcolata in base al valore dei beni venduti e dei servizi forniti, a cui si sommano le indennità per lavoro ridotto e di perdita di guadagno per COVID-19 percepite per il 2020.

³ Per le imprese costituite dopo il 31 dicembre 2017, la cifra d'affari 2019 calcolata secondo l'articolo 3 capoverso 3 è considerata cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019.

Art. 6 Limitazione dell'impiego

Le imprese hanno confermato al Cantone di:

- a. non distribuire dividendi né tantièmes:
 1. per l'intera durata del mutuo, della fideiussione o della garanzia,
 2. per cinque anni dall'ottenimento di un contributo non rimborsabile;
- b. non trasferire i fondi a una società del gruppo a cui sono legate direttamente o indirettamente e che non ha la propria sede in Svizzera; esse possono tuttavia adempiere gli obblighi ordinari preesistenti di pagamento di interessi e di ammortamento all'interno di un gruppo.

Sezione 3: Requisiti concernenti l'impostazione dei provvedimenti per i casi di rigore**Art. 7** Forma

¹ I provvedimenti per i casi di rigore, per i quali il Cantone chiede alla Confederazione di partecipare ai costi o alle perdite, sono concessi sotto forma di:

- a. mutui rimborsabili;
- b. fideiussioni o garanzie;
- c. contributi non rimborsabili.

² Essi possono variare a seconda del settore, della dimensione dell'impresa o della forma degli strumenti.

³ Ciascuna impresa può beneficiare di una sola forma di aiuto.

⁴ Per la concessione e la gestione di fideiussioni i Cantoni possono concludere accordi con terzi.

Art. 8 Limiti massimi

¹ I mutui, le fideiussioni o le garanzie ammontano al massimo al 25 per cento della cifra d'affari 2019 di un'impresa e al massimo a 10 milioni di franchi. La loro durata massima è di dieci anni.

² I contributi non rimborsabili ammontano al massimo al 10 per cento della cifra d'affari 2019 e al massimo a 500 000 franchi per impresa. I contributi possono essere concordati e versati gradualmente.

³ Il Cantone può concedere provvedimenti per i casi di rigore superiori ai limiti massimi di cui ai capoversi 1 e 2. La portata della partecipazione della Confederazione ai costi o alle perdite subite dal Cantone rimane circoscritta a tali limiti.

Art. 9 Comunicazione dei dati

Il contratto che il Cantone conclude con un'impresa relativo alla concessione di contributi, mutui, fideiussioni o garanzie oppure la decisione cantonale prevede che il Cantone possa ottenere i dati sull'impresa in questione da altri servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni o comunicare a tali servizi i dati sull'impresa, se ciò è necessario per la valutazione delle richieste, la gestione dei sostegni finanziari e la lotta agli abusi.

Art. 10 Quadro temporale

1 I mutui, le fideiussioni o le garanzie, per i quali il Cantone può chiedere alla Confederazione di partecipare alle eventuali perdite, sono stanziati o versati tra l'entrata in vigore della legge COVID-19 e il 31 dicembre 2021.

² I contributi non rimborsabili, per i quali il Cantone può chiedere alla Confederazione di partecipare ai costi, sono versati tra l'entrata in vigore della legge COVID-19 e il 31 dicembre 2021.

Art. 11 Gestione da parte dei Cantoni, comunicazione dei dati e lotta agli abusi

¹ La Confederazione partecipa ai costi o alle perdite che un Cantone subisce a causa dei provvedimenti adottati per i casi di rigore concernenti le imprese soltanto se il Cantone:

- a. adotta misure opportune per la gestione di mutui, garanzie o fideiussioni; e
- b. garantisce l'impiego di mezzi adeguati per la lotta agli abusi.

Sezione 4: Procedura e competenze

Art. 12 Procedura

¹ La procedura relativa alla concessione di provvedimenti per i casi di rigore, per i quali i Cantoni possono ricorrere alla partecipazione della Confederazione, è retta dal diritto cantonale.

² I Cantoni esaminano le richieste nel singolo caso.

³ Per l'esame i Cantoni possono ricorrere a terzi.

Art. 13 Competenza cantonale

¹ La competenza per la procedura spetta al Cantone nel quale l'impresa aveva la propria sede il 1° ottobre 2020.

² In caso di trasferimento della sede dell'impresa in un altro Cantone nel periodo di validità delle fideiussioni o nell'arco della durata dei mutui rimborsabili, la competenza cantonale rimane invariata.

Sezione 5: Contributi della Confederazione e rapporti dei Cantoni

Art. 14 Importo totale

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione partecipa per un importo massimo totale di 200 milioni di franchi ai provvedimenti cantonali per i casi di rigore.

Art. 15 Ripartizione fra i Cantoni

L'importo totale della Confederazione è ripartito fra i Cantoni in ragione di due terzi in funzione del PIL cantonale del 2016 e di un terzo in funzione della popolazione residente nel 2019. I contributi massimi della Confederazione per Cantone sono riportati nell'allegato.

Art. 16 Presentazione della regolamentazione cantonale e approvazione di massima da parte della Confederazione

¹ Il Cantone che ricorre alla partecipazione della Confederazione deve prima presentare, al più tardi entro fine settembre 2021, la propria regolamentazione con la conferma che questa è conforme alle disposizioni della presente ordinanza.

² La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) verifica la regolamentazione cantonale e conferma che essa è conforme alle disposizioni della presente ordinanza. Il quadro finanziario della Confederazione secondo l'articolo 15 è quindi considerato approvato.

Art. 17 Momento del pagamento, recupero dell'importo e rimborsi

¹ I Cantoni finanziano l'importo totale stanziato alle imprese e successivamente fatturano alla Confederazione la metà di tale importo.

² I contributi della Confederazione sono pagati al Cantone:

- a. nel caso dei mutui rimborsabili: se non sono rimborsati o non sono rimborsati interamente dopo la scadenza del periodo di validità;
- b. nel caso delle fideiussioni: se sono escusse; nel caso delle garanzie: se sono richieste;
- c. nel caso dei contributi non rimborsabili: quando sono versati.

³ I ricavi derivanti dal recupero di mutui e fideiussioni, da cui sono dedotti i costi sostenuti per il recupero, sono ripartiti per metà tra Confederazione e Cantoni.

⁴ I rimborsi effettuati da imprese in seguito a indicazioni false sono ripartiti per metà tra Confederazione e Cantoni.

Art. 18 Rapporti e fatturazione

¹ I rapporti dei Cantoni concernenti i provvedimenti di sostegno versati e stanziati devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. numero IDI e nome dell'impresa che beneficia di un sostegno;
- b. importo e forma del sostegno per impresa;
- c. conferma dell'esame del singolo caso e del rispetto delle condizioni che danno diritto al sostegno fissate nella presente ordinanza;
- d. rapporto sullo stato dei mutui rimborsabili, delle fidejussioni e delle garanzie esigibili pendenti;
- e. rapporto sulle misure per la lotta agli abusi.

² I rapporti sono presentati mediante una soluzione informatica fornita dalla SECO. Nel 2021 i rapporti devono essere presentati mensilmente.

³ I Cantoni inoltrano alla SECO le fatture di cui all'articolo 17 capoverso 1 per un periodo complessivo di un anno.

⁴ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca può stabilire ulteriori dettagli.

Art. 19 Riduzione a posteriori e domanda di restituzione

¹ Il quadro finanziario ai sensi dell'articolo 15 può essere ridotto a posteriori se il Cantone non rispetta i requisiti della presente ordinanza.

² La Confederazione può chiedere la restituzione dei pagamenti versati a un Cantone se in un secondo momento risulta che i requisiti della presente ordinanza non sono stati soddisfatti.

Sezione 6: Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti**Art. 20**

Ai fini del calcolo della copertura del capitale e delle riserve secondo l'articolo 725 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)² e del calcolo dell'eccedenza dei debiti secondo l'articolo 725 capoverso 2 CO, non sono considerati capitale di terzi:

- a. i mutui che il Cantone concede come provvedimento per i casi di rigore in conformità alla presente ordinanza;
- b. i crediti che il Cantone garantisce come provvedimento per i casi di rigore in conformità alla presente ordinanza.

² RS 220

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 21 Esecuzione

La SECO è competente per gli aspetti dell'esecuzione della presente ordinanza che spettano alla Confederazione.

Art. 22 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2020.

² È valida fino al 31 dicembre 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Contributi massimi della Confederazione per Cantone

Chiave di ripartizione secondo l'articolo 15. L'esattezza dei dati non è garantita.

N.	Cantone	Quota in %	Importo in mio. CH
1	ZH	19,99 %	39,99
2	BE	11,88 %	23,75
3	LU	4,29 %	8,58
4	UR	0,33 %	0,67
5	SZ	1,56 %	3,11
6	OW	0,40 %	0,80
7	NW	0,46 %	0,93
8	GL	0,43 %	0,86
9	ZG	2,40 %	4,80
10	FR	3,09 %	6,18
11	SO	2,83 %	5,67
12	BS	4,18 %	8,35
13	BL	3,10 %	6,20
14	SH	1,02 %	2,04
15	AR	0,53 %	1,05
16	AI	0,16 %	0,32
17	SG	5,65 %	11,30
18	GR	2,20 %	4,39
19	AG	6,77 %	13,54
20	TG	2,73 %	5,46
21	TI	4,32 %	8,65
22	VD	8,79 %	17,57
23	VS	3,15 %	6,30
24	NE	2,22 %	4,43
25	GE	6,79 %	13,58
26	JU	0,74 %	1,49
Totale		100,00 %	200,00

Fonti: UST (2016). PIL per Cantone in mio. CHF (prezzi correnti), documento consultato in data 22.10.20; UST (2019). Bilancio della popolazione residente permanente per Cantone (stato della popolazione al 31.12), documento consultato in data 1.10.20.